

ATTO N. 1310

DISEGNO DI LEGGE
di iniziativa della Giunta regionale
(deliberazione n. 890 del 3.7.2002)

“Integrazioni della legge regionale 12/8/1994, n. 26 – Norme sul diritto allo studio universitario”

*Depositato al Servizio Assistenza agli Organi,
Iter Procedimenti e Sistema Informativo il 16.7.2002*

Trasmesso alla III - I Commissione Consiliare Permanente il 18.7.2002



REGIONE DELL'UMBRIA

OGGETTO: DISEGNO DI LEGGE: INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE
12 AGOSTO 1994, N. 26. NORME SUL DIRITTO ALLO STUDIO
UNIVERSITARIO.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

03/07/2002 n. 890

		presenti	assenti
LORENZETTI MARIA RITA	Presidente	X	
MONELLI DANILO	Vice Presidente	X	
BOCCI GIANPIERO	Assessore	X	
DI BARTOLO FEDERICO	Assessore		X
GIROLAMINI ADA	Assessore	X	
GROSSI GAIA	Assessore		X
MADDOLI GIANFRANCO	Assessore	X	
RIOMMI VINCENZO	Assessore	X	
ROSI MAURIZIO	Assessore	X	

Presidente : LORENZETTI MARIA RITA

Relatore : RIOMMI VINCENZO

Direttore: BRUNI ALDO

Segretario Verbalizzante : MANUALI PAOLA

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 23 del proprio Regolamento interno;

Vista la relazione illustrativa e la proposta di disegno di legge presentata dal Direttore regionale alle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali avente per oggetto: "Integrazioni della legge regionale 12 agosto 1994, n. 26. Norme sul diritto allo studio universitario.";

Dato atto che il presente disegno di legge non comporta nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate;

Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato dalle note di riferimento e della relativa relazione;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,


DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto: "Integrazioni della legge regionale 12 agosto 1994, n. 26. Norme sul diritto allo studio universitario.", e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale;
- 2) di acquisire il parere del Comitato Legislativo prima della trasmissione del presente disegno di legge al Consiglio regionale;
- 3) di indicare l'Assessore al bilancio di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie.

IL DIRETTORE :



IL PRESIDENTE:



IL RELATORE:




IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE:




Disegno di legge: "Integrazioni della legge regionale 12 agosto 1994, n. 26. Norme sul diritto allo studio universitario."

RELAZIONE



Con il presente disegno di legge si intende regolamentare la contrazione dei mutui da parte dell'Agenzia regionale per il diritto allo studio universitario integrando l'attuale legge regionale 12 agosto 1994, n. 26.

Tale regolamentazione, finalizzata a garantire il buon andamento della gestione amministrativa dell'Agenzia, consiste principalmente nell'individuazione delle modalità e dei limiti nel rispetto dei quali la contrazione di mutui può essere esercitata.

I limiti vengono definiti, in analogia a quelli previsti dalla vigente legge di contabilità regionale, tenendo conto delle peculiarità dell'Agenzia e delle sue risorse finanziarie.

L'acquisizione di risorse attraverso la contrazione di mutui costituisce una strumentazione necessaria quando si vogliono realizzare piani di investimento rilevanti per il raggiungimento dei fini istituzionali dell'Agenzia.

Il presente disegno di legge si compone di due articoli. Con l'articolo 1 si integrano i poteri del Consiglio di Amministrazione individuando così l'organo competente a deliberare la contrazione dei mutui.

Con l'articolo 2 si inserisce l'articolo 16 bis rubricato "Mutui e prestiti" con il quale si regola l'utilizzazione delle risorse provenienti dal mutuo, si individuano i limiti entro i quali è possibile la contrazione di nuovi mutui e si indicano il contenuto della deliberazione ed i riflessi contabili sul bilancio dello sfasamento tra più esercizi della stipula e della riscossione dei mutui.

Disegno di legge: "Integrazioni della legge regionale 12 agosto 1994, n. 26. Norme sul diritto allo studio universitario."



Art. 1.
(Integrazione dell'art. 11)

1. Dopo la lettera *i*) del comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 12 agosto 1994, n. 26, è aggiunta la seguente:

"i bis) la deliberazione di contrazione di mutui e prestiti nel rispetto dei limiti di cui al successivo articolo 16 bis;"

Art. 2.
(Integrazione della l.r. 26/1994)

1. Dopo l'articolo 16 della l.r. 26/1994, è inserito il seguente:

"Art. 16 bis.
(Mutui e prestiti)

1. L'Agenzia può contrarre mutui esclusivamente per provvedere a spese di investimento.

2. L'importo complessivo delle annualità di ammortamento, comprensivo della quota capitale e della quota interessi, non deve superare il venticinque per cento dell'ammontare complessivo delle entrate proprie dell'Agenzia.


3. Le entrate proprie valide per il calcolo del limite di indebitamento di cui al comma 2 sono quelle derivanti da:

- a) proventi dei servizi resi per l'attuazione del diritto allo studio universitario;
- b) rimborsi, recuperi ed entrate diverse per i servizi resi dalle aziende;
- c) proventi dalle sanzioni amministrative.

4. La deliberazione di contrazione del mutuo fissa gli oneri connessi, la durata massima del periodo di ammortamento e la copertura di spesa.

5. Le entrate derivanti da mutui e prestiti stipulati entro il termine dell'esercizio, se non riscosse, vengono iscritte tra i residui attivi.

6. Le somme iscritte nello stato di previsione dell'entrata in relazione ai mutui autorizzati, ma non stipulati entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni.".



NOTE



Note al titolo della legge:

La legge regionale 12 agosto 1994, n.26, recante "Norme sul diritto allo studio universitario" è pubblicata nel B.U.R. n. 37 del 25 agosto 1994.

Nota all'articolo 1, comma unico:

Il testo vigente dell'articolo 11 della legge regionale 12 agosto 1994, n.26 (si veda nota al titolo della legge), così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"11. *Il Consiglio di amministrazione.*- 1. Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente e da dodici membri, di cui sei designati dalla Giunta regionale, sei dalle Università di cui due dalla Università italiana, uno dalla Università per stranieri e tre eletti dagli studenti.

2. Il Consiglio di amministrazione è costituito dal Presidente della Giunta regionale con proprio decreto.

3. Il Consiglio di amministrazione definisce le modalità per il perseguimento degli obiettivi e l'attuazione dei programmi e dei piani di cui alla presente legge, emana le direttive e verifica i risultati dell'azione amministrativa e dei servizi. Compete, in particolare, al Consiglio di Amministrazione:

a) l'approvazione dei regolamenti: interno, di organizzazione dei servizi, degli uffici e relativa pianta organica, di contabilità e dei contratti;

b) l'elezione nel proprio seno del vicepresidente;

c) l'adozione del piano attuativo annuale degli interventi;

d) l'approvazione del bilancio preventivo, delle relative variazioni e del conto consuntivo;

REGIONE DELL'UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

e) la deliberazione e la pubblicazione del bando per le concessioni delle provvidenze, relativo a ciascun anno accademico;

f) la definizione delle graduatorie per l'accesso ai servizi previsti dal bando e la gestione dello stesso;

g) le direttive e i criteri per la gestione delle attività contrattuali relative alla erogazione dei servizi;

h) l'esercizio dei controlli sull'andamento dei servizi erogati in forma indiretta, anche con riferimento alle indicazioni espresse dagli utenti;

i) l'effettuazione degli eventuali accertamenti di cui all'art.22 della legge 2 dicembre 1991, n.390;

i bis) la deliberazione di contrazione di mutui e prestiti nel rispetto dei limiti di cui al successivo articolo 16 bis;

l) la ratifica dei provvedimenti adottati dal presidente in via d'urgenza. Il Consiglio di amministrazione, inoltre, esercita le funzioni non espressamente riservate agli altri organi dalla presente legge.



Perugia, li 5 LUG. 2002
Per copie conforme
all'originale.



IL DIRIGENTE



REGIONE DELL'UMBRIA
GIUNTA REGIONALE
Presidenza della Giunta regionale

Comitato Legislativo

Prot. n° 11000

Perugia, - 8 LUG. 2002

Al Direttore alle Risorse
finanziarie, umane e
strumentali
Dott. Aldo Bruni
S e d e

OGGETTO: Disegno di legge: "Integrazioni della legge regionale 12 agosto 1994, n. 26 - Norme sul diritto allo studio universitario."

Il Comitato legislativo, nella seduta del giorno 8 luglio 2002, su Sua richiesta informale, stante l'urgenza rappresentata dalla Giunta regionale per l'approvazione del disegno di legge in oggetto, ha espresso parere favorevole sul medesimo, nel testo che si allega alla presente.

Cordiali saluti.

Il Presidente
Avv. *Marco Rufini*

Allegato: ddl

Disegno di legge: "Integrazioni della legge regionale 12 agosto 1994, n. 26. Norme sul diritto allo studio universitario."

Art. 1.
(Integrazione dell'art. 11)

1. Dopo la lettera i) del comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 12 agosto 1994, n. 26, è aggiunta la seguente:

"i bis) la deliberazione di contrazione di mutui e prestiti nel rispetto dei limiti di cui al successivo articolo 16 bis;"

Art. 2.
(Integrazione della l.r. 26/1994)

1. Dopo l'articolo 16 della l.r. 26/1994, è inserito il seguente:

"Art. 16 bis.
(Mutui e prestiti)

1. L'Agenzia può contrarre mutui esclusivamente per provvedere a spese di investimento.

2. L'importo complessivo delle annualità di ammortamento, comprensivo della quota capitale e della quota interessi, non deve superare il venticinque per cento dell'ammontare complessivo delle entrate proprie dell'Agenzia.

3. Le entrate proprie valide per il calcolo del limite di indebitamento di cui al comma 2 sono quelle derivanti da:

- a) proventi dei servizi resi per l'attuazione del diritto allo studio universitario;
- b) rimborsi, recuperi ed entrate diverse per i servizi resi dalle aziende;
- c) proventi dalle sanzioni amministrative.

4. La deliberazione di contrazione del mutuo fissa gli oneri connessi, la durata massima del periodo di ammortamento e la copertura di spesa.

5. Le entrate derivanti da mutui e prestiti stipulati entro il termine dell'esercizio, se non riscosse, vengono iscritte tra i residui attivi.

6. Le somme iscritte nello stato di previsione dell'entrata in relazione ai mutui autorizzati, ma non stipulati entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni."